

Rapporto al messaggio 1651

Della Commissione della legislazione sul messaggio 5 giugno 1970 riguardante la legge sull'assistenza sociale

Fin dalla più lontana antichità l' uomo , sia per sensibilità spontanea , sia per convinzioni di natura etica o religiosa , ha sentito il bisogno di assistere i propri simili non più in grado , per le più svariate ragioni , di provvedere da soli al proprio sostentamento. Questo compito è stato tuttavia per millenni di spettanza quasi esclusiva della famiglia o di associazioni filantropiche di natura religiosa.

Salvo rare eccezioni , gli interventi della comunità effettuati tramite le proprie Autorità sono episodi di storia recente , sviluppatisi principalmente attraverso l' Assistenza reciproca fra i cittadini di un medesimo Comune. Tanto che l' espressione «mantenuto in Comune» divenne un termine corrente per indicare il cittadino bisognoso al quale provvedeva , in misura diversa , la comunità.

E' facile comprendere che simili forme di assistenza , se da un lato erano suscettibili di portare un concreto aiuto al cittadino indigente , potevano dall' altro provocare , specie nelle piccole località ove tutti si conoscono , disagio e senso di umiliazione.

Da questo profilo quindi , la nuova legge intende innovare con incisività e già il titolo della stessa lo dimostra in modo eloquente. Non si parla più di «assistenza pubblica» , bensì di «assistenza sociale» Si vuole in sostanza eliminare anche l' immagine che ci si era finora comunemente fatta dell' assistito , la quale non ha qui più nessun rapporto con la situazione reale delle persone soccorse.

Prima tuttavia di analizzare sommariamente i criteri fondamentali che stanno alla base delle disposizioni di legge in esame , occorrerà tener presente l' evoluzione di questa materia su piano cantonale. Il primo atto legislativo è costituito dalla legge sulla pubblica assistenza , adottato dal Gran Consiglio il 19 dicembre 1931. Questa legge veniva successivamente sostituita , il 17 luglio 1944 , con quella tuttora in vigore dal 1. gennaio 1945 , integrata dal regolamento di applicazione del 14 novembre 1944.

Questi testi di legge riaffermano il principio fondamentale che incombe innanzitutto alla famiglia provvedere ai bisogni dei propri membri e tale dovere morale e legale è sancito oltre tutto dalle norme del Codice civile svizzero sull' obbligo del vicendevole soccorso tra parenti. Lo Stato , cui è riconosciuta la facoltà di prestare assistenza , con il concorso dei Comuni e dei privati , interviene in misura parziale o totale soltanto ove i componenti la famiglia non siano in grado di farlo. Vi sono ovviamente enumerati i casi in cui è previsto l' intervento della comunità in aiuto ai suoi componenti caduti nell' indigenza.

Con legge 24 marzo 1966 concernente la modificazione di alcuni articoli della legge tributaria e di altre leggi , gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della legge sulla pubblica assistenza furono posti a carico del bilancio ordinario dello Stato. Era così definitivamente abbandonata la caratteristica del finanziamento autonomo dell' assistenza , quasi che quest' ultima fosse stata un' azienda speciale , come veniva praticato dal 1944 innanzi. Questa decisione ha contribuito in modo notevole a rendere più discreta , e quindi più dignitosa , l' azione di assistenza e a situarla definitivamente fra gli obblighi ordinari dello Stato.

Quantitativamente , si nota dal 1965 in poi una spesa annua complessiva per opere di assistenza dell' ordine di 7 milioni di franchi , importo dal quale occorre dedurre i ricuperi provenienti da casse malati , assicurazioni sociali ecc. I dati statistici concernenti gli anni 1968 e 1969 segnano un totale di spese a carico dello Stato di Fr. 3.221.947 , - rispettivamente Fr. 4.642.147 , -.

Non riteniamo opportuno di addentrarci nella casistica degli aiuti versati o delle categorie di cittadini che ne hanno in particolare beneficiato : il messaggio fornisce in proposito ampi chiarimenti.

Qualche considerazione invece sembra utile circa le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre un aggiornamento della legislazione sull' assistenza. Una questione di principio innanzitutto , già ricordata , nel senso che si vuoi far rientrare nel settore più ampio dell' assistenza sociale gli aiuti che erano e saranno in avvenire erogati per fini ben delimitati. Non deve quindi sorprendere una estensione delle possibilità di intervento e la stessa è da considerare tutt' altro che intempestiva- specialmente se giudicata dipartendosi dal fatto che si vive in regime di euforia economica e che quindi certi interventi caratteristici di una forma di sottosviluppo dovrebbero essere eliminati - in considerazione anche dello sviluppo del sistema assicurativo verificatosi in questi ultimi anni.

Il sistema assicurativo vigente , nel suo carattere multiforme , è ancor lungi tuttavia dal creare una sicurezza sociale globale.

Si verificano infatti quasi quotidianamente fatti degni di considerazione che sfuggono , per carenza di legittimazione , alla possibilità di un aiuto concreto , oppure , se aiuto è possibile , lo è in misura insufficiente. Da questo punto di vista la legislazione sull' assistenza deve essere intesa anche come valido elemento di complemento per altre forme di aiuto esattamente delimitate. Per spiegarci meglio , vogliamo soltanto ricordare la funzione rivestita dall' aiuto complementare AVS , le cui prestazioni sono riconosciute solo in funzione di precisi limiti di reddito ; in questo caso si è già in presenza di un intervento assistenziale dello Stato atto a migliorare la situazione di quei cittadini che percepiscono rendite dell' assicurazione sociale manifestamente insufficienti per fronteggiare i bisogni dell' assistenza quotidiana.

Per ragioni diverse , le assicurazioni sociali non possono intervenire , o possono farlo solo in misura limitata , in diversi settori , mentre la casistica segnala come indispensabile l' aiuto della collettività anche in queste situazioni. La casistica attuale tende per altro a estendersi : basti por mente alla situazione delle persone dedite a stupefacenti e dell' assistenza da accordare alle stesse anche oltre la cura medica vera e propria ; il guadagno insufficiente di persone o nuclei familiari , e non può essere corretto con l' intervento delle assicurazioni sociali ; la posizione marginale di certe categorie professionali.

Siamo perfettamente convinti che questo discorso è se mai materia per l' avvenire , strettamente collegato a una più equa redistribuzione del reddito sociale e quindi a una migliore impostazione dell' ordinamento sociale.

Per queste ragioni si ritiene necessario un più incisivo intervento dello Stato nel settore dell' assistenza , sfrondata per il futuro da ogni reminiscenza caritatevole. Il principio su cui si basa l' allegato disegno di legge sull' assistenza sociale è quindi il diritto per il cittadino di beneficiare dell' assistenza dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. Queste prestazioni assistenziali devono intervenire anche a copertura dei pregiudizi che si manifestano in seguito a deficienze dell' ordinamento sociale o , riprendendo i concetti ammessi dalle legislazioni più moderne , anche nel caso in cui l' indigente sia divenuto tale per colpa propria. Più che di misure repressive , incompatibili del resto con i principi enunciati nella «carta dei diritti dell' uomo» , si tratta di intervenire tempestivamente per ovviare alle cause che hanno provocato l' indigenza o , e ciò sarebbe ancora meglio , a prevenirle.

E' stato perciò necessario- introdurre nella nuova legge qualche innovazione fondamentale. In primo luogo la trasposizione dei diritti finora spettanti ai Comuni direttamente nel settore di autorità dello Stato. Questa modificazione è dettata dalla necessità di ottenere un trattamento uniforme di tutti i casi, di assicurare la massima dignità all' aiuto riconosciuto agli indigenti e di operare anche con la dovuta discrezione. Anche se qualcuno potrà ravvisare una limitazione delle autonomie comunali , lo scopo che si prefigge la nuova legge deve avere il sopravvento sulla prassi finora esistente o su determinate caratteristiche di ordine sentimentale a essa connesse. Del resto , i Comuni non vengono estromessi dalle pratiche di assistenza : essi hanno sempre una funzione insostituibile di informazione e preavviso , hanno ampia facoltà d' indagine ed esercitano il ruolo di Autorità di vigilanza.

In secondo luogo si riconosce al cittadino indigente il diritto di essere sentito e quindi di poter motivare in sede competente la propria precaria situazione.

Non è il caso di diffonderci ulteriormente su questioni particolari. Il messaggio illustra esattamente la natura delle forme di assistenza prospettate , le modalità di finanziamento , la procedura di organizzazione , in modo chiaro e sintetico.

Particolari aspetti , manifestatisi in sede di discussione commissionale dei singoli articoli , formano oggetto di appropriato commento.

ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI

Il messaggio governativo , nelle considerazioni sui singoli articoli esposte da pagina 5 a pagina 11 , fornisce tutte le indicazioni desiderabili quanto alla sistematica che regge il nuovo progetto di legge.

Il frazionamento della materia in 75 articoli , anche se a prima vista potrebbe sembrare eccessivo , risulta in definitiva elemento positivo , suddividendo con chiarezza ogni atto riferentesi alla stessa. ciò ha indubbiamente facilitato il compito di questa Commissione al momento dell' esame del progetto di legge , che si è limitata a seguire l' impostazione data dal messaggio , salvo ad apportarvi modificazioni di scarso rilievo , che qui appresso vengono ricapitolate.

Art. 6

I Comuni cui fa riferimento il cpv. 2 sono quelli di attinenza. Nel caso in cui Un cittadino fosse attinente di due o più Comuni , la ripartizione delle spese avviene in parti uguali , analogamente alla prassi adottata con la convenzione intercantonale del 17 maggio 1963 (Convention administrative relative aux assistés ressortissants de plusieurs cantone) e alla quale aderiscono , dal 1.gennaio 1967 , tutti i Cantoni.

Art. 18

Per cure mediche , medicamentose , dentarie e ospedaliere appropriate , come alla lett. b) , si intendono in senso lato tutti gli interventi richiesti dalle circostanze.

Art. 19

Contiene un errore di stampa , non rilevato , che è stato fonte di discussioni in sede di Commissione. Chiarito il malinteso , la lett. b) è da leggersi nel seguente modo:
«agli adulti , un eventuale riadattamento professionale».

Art. 20

Viene rielaborato , per chiarire meglio i concetti esposti. Innanzitutto si ritiene di dover proporre lo stralcio dell' aggettivo «decorosa» ritenendo implicito che , di fronte alla morte , ogni discriminazione dovrebbe essere eliminata. La sostituzione di un «o» con una «e» permette inoltre di individuare meglio le persone cui si riferisce.

Così rielaborato, l'articolo ha da essere letto:

«L' assistenza assume le spese per la sepoltura dell' assistito o di chi non abbia lasciato mezzi sufficienti e non abbia parenti o persone tenute a provvedervi e in grado di farlo».

Art. 21

E' stralciata la parola «sociali» nella penultima riga.

Art. 24

Sono state chieste indicazioni circa l' importanza delle prestazioni da concedere come «argent de poche»N , Pur essendo materia di regolamento , si può constatare che in base alla prassi vigente , si possono calcolare i seguenti importi massimi : per persone sole Fr. 180 ,- , per coniugi Fr. 300 ,- , per minorenni da Fr. 30 ,-a 90 ,- , in relazione all' età Per assistiti ricoverati , i contributi sono notevolmente inferiori , aggirandosi in media su Fr. 60 ,-mensili.

Art. 25

Si ritiene più idonea una formulazione maggiormente impegnativa del 1. cpv. casi modificato:

«Gli organi dell' assistenza sociale sono tenuti a ricercare all' assistito disoccupato...»

Art. 27

La parola «giustificano» è sostituita con «richiedono» , meglio rispondente allo scopo.

Art. 29

Secondo il messaggio , il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell' Autorità cantonale , anziché tramite l' autorità comunale , è un modo scelto al fine di rendere il pagamento stesso il più anonimo possibile e di conseguenza permettere di meglio tutelare la dignità dell' assistito.

La formulazione suscita qualche perplessità , specialmente dal profilo dell' opportunità di procedere a regolare direttamente le note di istituti o altri creditori. Sembra perciò adeguato inserire un «di regola» , che renda la formulazione più elastica e genuina.

Art. 31

Dal cpv. 1 è stralciato il passaggio finale «in particolare manifestando prodigalità oppure tendenza all' alcoolismo» , non

sembrando necessaria una precisazione esemplificativa , tanto più se incompleta.
Al cpv. 2 , lett. b) la parola «reticenti» viene sostituita con «incomplete».

Art. 42

L' azione di regresso per ottenere il rimborso dovrebbe intervenire tempestivamente , per cui si ritiene di ridurre il termine da 5 anni a un solo anno

Art. 45

E' proposta una nuova formulazione concernente l' iscrizione di gravami ipotecari. Appare ovvio che saranno da osservare i diritti di precedenza , compera , abitazione , ecc. che vincolano la proprietà in base alla legislazione disciplinante questa materia.

L'articolo avrà perciò la seguente nuova formulazione:

«Perché sia valida , l' ipoteca deve essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità».

Capo IV - Organizzazione

Questo Capitolo della legge , come pure quello successivo , hanno formato oggetto di rielaborazione da parte della Commissione , la quale ha ritenuto di non poter esautorare il Municipio da certe competenze , per delegarle d' autorità in modo puro e semplice a una Commissione da esso costituita. Si è Cioè ritenuto opportuno di doversi attenere alla impostazione vigente che regola i rapporti intercorrenti fra Stato e Autorità comunale , lasciando tuttavia facoltà a quest' ultima di delegare le proprie prerogative alla Commissione da essa istituita.

Per chiarezza della materia , la nuova impostazione del capo IV risulta la seguente :

Art. 46

come al messaggio

Art. 47

come al messaggio

Art. 48

- 1) come al messaggio
- 2) a) come al messaggio
- b) vigila sull' attività degli organi ad esso subordinati in materia di assistenza
- c) come al messaggio
- d) come al messaggio

Art. 49

come al messaggio

Art. 50

come al messaggio

Art. 51

Municipio Compiti

a) In generale

1 Il Municipio è , nel Comune , organo consultivo , di coordinamento e di indagine del Dipartimento e dei suoi servizi.

2 Nei suoi compiti si avvale dell' opera consultiva della Commissione comunale dell' assistenza.

3 Alla medesima può delegare le proprie competenze in questa specifica materia.

Art. 52

b) In particolare

cpv. 1 stralcio

cpv. 2 Esso

- a)
- b) come messaggio
- c)
- d)

cpv. 3 stralcio

Art. 53

Commissione comunale dell'assemblea

a) Nomina e composizione:

1 In ogni Comune , il Municipio nomina ogni quattro anni , contemporaneamente alle altre Commissioni previste dalla legge organica comunale , una Commissione comunale dell' assistenza, composta tre a sette membri.

2 Della Commissione deve far parte almeno un membro del Municipio ; gli altri componenti devono essere scelti fra persone idonee.

3 Il Municipio designa il presidente della Commissione che di regola , dev' essere municipale. Segretario della Commissione è il segretario comunale o altro impiegato del Comune.

Art. 54

b) Compiti

La Commissione comunale dell' assistenza svolge in generale tutte le mansioni affidatele dal Municipio. In particolare :

- a) riferisce , previa inchiesta , su tutte le domande di assistenza ;
- b) vigila sull' uso che gli assistiti fanno delle sovvenzioni loro accordate ;
- c) segnala tutti i fatti e le circostanze che riguardano gli assistiti.

Art. 55

c) Competenze particolari

come a messaggio , art. 53.

Art. 56

Commissione intercomunale dell'assistenza

a) Nomina e composizione:

Per due o più Comuni può essere istituita , d' intesa con i Municipi interessati , un' unica Commissione d' assistenza. In tal caso ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un membro del Municipio.

Ogni Municipio designa i propri delegati nella Commissione. La ripartizione dei seggi dev' essere fatta proporzionalmente al numero degli abitanti.

Il presidente , salvo accordo contrario , è di regola , deve essere membro dell' Esecutivo comunale.

Art. 57

b) Compiti

La Commissione intercomunale dell' assistenza esercita le funzioni della Commissione comunale prevista da questa legge.

Essa riferisce al Municipio del Comune di domicilio dell' assistito.

Art. 58

come da art. 55 del messaggio

Art. 59 (56 del messaggio)

Domanda

La domanda di prestazioni assistenziali dev' essere presentata per iscritto agli organi dell'assistenza sociale.

In casi urgenti la domanda può essere fatta anche verbalmente al Municipio o agli organi cantonali dell' assistenza.

Il richiedente può farsi rappresentare da una persona di sua fiducia.

Art. 60 (57 del messaggio)Esame e decisione

Gli organi dell' assistenza sociale provvedono all' istruzione della domanda.

Il Dipartimento decide : la decisione , motivata , in forma scritta e con l' indicazione dei rimedi giuridici, è notificata al richiedente o al suo rappresentante e al Municipio.

Art. 61

Come ad art. 58 del messaggio

Art. 62

come ad art. 59 del messaggio

Art. 63

come ad art. 60 del messaggio

Art. 64 (61 del messaggio)

Nei due capoversi , la definizione «la Commissione comunale dell' assistenza» viene sostituita con «il Municipio»

Art. 65

come ad art. 62 del messaggio

Art. 66

come ad art. 63 del messaggio

Art. 67 (64 del messaggio)

Affinché l' informazione sia il più possibile completa , si è decisa l' aggiunta di un secondo capoverso , del seguente tenore:

«A richiesta , l' interessato deve svincolare ogni Autorità , ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d' ufficio , rispettivamente dal segreto professionale».

Questo obbligo di svincolo dal segreto d' ufficio o professionale si applica anche ai medici , alle banche e in genere a chiunque risulti depositario di informazioni di carattere confidenziale concernenti il richiedente o l' assistito.

Art. 68

come ad art. 65 del messaggio

Art. 69

come ad art. 66 del messaggio

Art. 70

come ad art. 67 del messaggio

Art. 71 (68 del messaggio)

Esso concerne la modificazione da apportare all' art. 11 della legge per la protezione della maternità , dell' infanzia , della fanciullezza e dell' adolescenza , del 15 gennaio 1963. In sede di Commissione si era manifestata qualche perplessità circa la possibilità di limitare a due anni il periodo di residenza minimo per gli stranieri , oltre il quale non può più venir disposto il rimpatrio a norma della legge sull' assistenza sociale. Era anzi stata formulata una proposta di estendere questo termine a cinque anni. Una proposta di questo genere non può essere accolta : essa sarebbe intempestiva , poco realistica se considerata dal profilo dei tentativi di integrazione in atto a livello europeo , creerebbe sicuramente difficoltà rispetto al rinnovo dell' accordo sull' emigrazione con l' Italia e al momento di una richiesta svizzera di adesione al MEC ; è , in poche parole , contraria alla politica presentemente perseguita dalle Autorità federali. Si può

quindi attenersi ai due anni previsti dal disegno di legge , riservate ovviamente le disposizioni di polizia sugli stranieri.

Art. 72

come ad art. 69 del messaggio

Art. 73

come ad art. 70 del messaggio

Art. 74

come ad art. 71 del messaggio

Art. 75

come ad art. 72 del messaggio

Art. 76

come ad art. 73 del messaggio

Art. 77

come ad art. 74 del messaggio

Art. 78

come ad art. 75 del messaggio

Per concludere , vogliamo far nostre le considerazioni esposte nel messaggio e cioè che il disegno di legge sull' assistenza sociale vuol essere in sostanza un' affermazione nel senso che «l' assistenza sociale non è carità , nè beneficenza , non è neppure mezzo di frenare moti incomposti di masse lavoratrici insoddisfatte : l' assistenza è un dovere , un obbligo della collettività verso quei membri di essa che si trovano in condizioni disagiate , e quindi si risolve in un vantaggio della collettività stessa , perché il benessere della parte non può che contribuire al benessere del tutto».

Fatte queste considerazioni , vi invitiamo a voler approvare il testo di legge sull' assistenza sociale come è stato presentato dal Consiglio di Stato e con le modificazioni apportate in sede di esame commissionale.

Per la Commissione della Legislazione:

E. Tognini , relatore

Ballinari - Bignasca - Cotti - Guglielmoni -

Jelmini - Maino - Scacchi - Snider -Tamburini.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

d e c r e t a :

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1

Scopo

Lo stato provvede , nel rispetto della dignità e dei diritti della persona , all' attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e , in particolare , all' assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno

Art. 2

Subordinazione dell'assistenza

Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 3

Natura delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona , in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.

Art. 4

Rapporto con l'assistenza di diritto privato

Le prestazioni assistenziali sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile , in particolare dall' obbligo d' assistenza tra parenti , riservato il diritto di regresso.

Art. 5

Beneficiari

a) Ticinesi domiciliati nel Cantone:

Hanno diritto alle prestazioni assistenziali tutti i ticinesi domiciliati nel Cantone.

Art. 6

b) Ticinesi domiciliati fuori Cantone

1 Le prestazioni assistenziali sono garantite , secondo questa legge , anche ai ticinesi domiciliati fuori Cantone , in quanto la loro assistenza non sia già disciplinata dai trattati internazionali , dal diritto federale o dai concordati intercantionali , riservato il diritto del Cantone di chiedere il rimpatrio dell' assistito secondo le vigenti norme in materia.

2 I Comuni sono tenuti ad accogliere gli assistiti rimpatriati per disposizione dell' Autorità cantonale.

Art. 7

c) Confederati

1 Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono garantite ai confederati domiciliati nel Cantone per i quali sia applicabile il Concordato intercantonale concernente l' assistenza nel luogo di domicilio e nei limiti fissati dal Concordato medesimo.

2 Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono pure garantite agli altri confederati , nei limiti fissati dal diritto federale , ritenuto il diritto dell' Autorità cantonale di chiedere il rimpatrio degli assistiti.

Art. 8

d) Cittadini di più Cantoni

Sono riservate le norme della convenzione amministrativa intercantonale concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni.

Art. 9

e) Stranieri

1 Gli stranieri domiciliati o dimoranti nel Cantone fruiscono delle prestazioni assistenziali a condizione che sia garantita , nel loro Paese d' origine , reciprocità di trattamento a favore dei cittadini svizzeri , ritenuto il diritto del Cantone di provvedere al loro rimpatrio.

2 Sono riservate le norme dei trattati internazionali.

Art. 10

f) Nozione di domicilio

Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 23 e seguenti del Codice civile.

Capo II - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 11

Generalità

Le prestazioni assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in provvedimenti assistenziali propriamente detti.

Art. 12

A. Provvedimenti preventivi

1. In generale:

L'Autorità cantonale ricerca le cause dell'indigenza e predispone tutte le misure destinate a sopprimerle; essa promuove e coordina le iniziative e gli interventi pubblici e privati intesi a tale scopo.

Art. 13

II. In particolare

1) Interventi sociali

L'Autorità cantonale provvede a premunire quanti siano minacciati dai rischi dell'indigenza e in particolare da quelli derivanti:

- a) dall'ozio, dalla scostumatezza e intossicazione, tali da causare un prevedibile stato di bisogno dell'individuo o della sua famiglia;
- b) dal vagabondaggio e dalla mendicizia;
- c) dall'inadempienza degli obblighi familiari.

Art. 14

2) Concessione di prestiti

a) Condizioni:

L'assistenza preventiva può consistere nella concessione di un prestito unico senza interessi, allo scopo di facilitare un assestamento delle condizioni finanziarie del beneficiario quando, in mancanza di siffatto aiuto, egli verrebbe a cadere nel bisogno.

Art. 15

b) Rimborso

1 L'atto di concessione del prestito stabilisce di volta in volta le condizioni di rimborso.

2 L'obbligo di rimborso può essere revocato totalmente o parzialmente quando esso implicherebbe un onere troppo gravoso per l'interessato o la sua famiglia, in particolare tale da poterne provocare uno stato permanente.

Art. 16

3) Quota e partecipazione e spese assicurative AVS/AI

Sono assunte dall'assistenza sociale:

- a) le quote e le partecipazioni alle spese a carico delle persone soggette all'obbligo assicurativo e iscritte a casse malati pubbliche o private riconosciute;
- b) le quote dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- c) i contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e per l'invalidità, rimaste impagate a seguito di un procedimento esecutivo infruttuoso, oltre alle spese di esecuzione.

Art. 17

B. Provvedimenti assistenziali propriamente detti

I. In generale:

1 La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali.

2 Le prestazioni assistenziali possono essere occasionali, temporanee o durature.

Art. 18

II. In particolare

1) Prestazioni ricorrenti

L'assistito, in particolare, ha diritto:

- a) al vitto, all'abbigliamento e a un alloggio adeguati o altri elementi materiali indispensabili;
- b) a cure mediche, medicamentose, dentarie e ospedaliere appropriate;
- c) al pagamento delle quote e delle partecipazioni alle spese delle casse malati pubbliche o private riconosciute, delle quote dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei contributi alle assicurazioni AVS / AI / IPG;
- d) alle prestazioni particolari e all'assistenza morale richieste dal suo stato.

Art. 19

2) Prestazioni speciali

L'assistenza garantisce:

- a) ai fanciulli e agli adolescenti, una formazione scolastica e professionale adeguata alle loro attitudini e alle loro

inclinazioni;

b) agli adulti, un eventuale riadattamento professionale;

c) alle madri, la possibilità di occuparsi personalmente dell'allevamento e dell'educazione dei figli;

d) agli anziani, una conveniente assistenza geriatrica.

Art. 20

3) Spese di sepoltura

L'assistenza assume le spese per la sepoltura dell'assistito o di chi non abbia lasciato mezzi sufficienti e non abbia parenti o persone tenute a provvedersi e in grado di farlo.

Art. 21

C) Norme comuni

Assistenza indispensabile:

Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato, riservati l'obbligo di rimborso di cui all'art. 33, come pure altri interventi previsti dalla legge sull'internamento amministrativo.

Art. 22

Calcolo delle prestazioni assistenziali

a) Norma:

La prestazione assistenziale è pari alla differenza tra il fabbisogno calcolato secondo l'art. 3 e le entrate di cui dispone il richiedente.

Art. 23

b) Computo parziale di redditi

Dal computo di cui all'articolo 22, può essere escluso, nella misura massima di un terzo, il reddito del lavoro o quello ad esso sostitutivo. Il regolamento di applicazione ne stabilisce le modalità.

Art. 24

Prestazioni strettamente personale

1 Oltre al fabbisogno, calcolato secondo l'art. 3, l'assistito ha strettamente diritto a domicilio o in un istituto a un importo mensile minimo di cui può disporre a sua discrezione.

2 Il regolamento di applicazione fissa l'importo di tale prestazione per le persone sole, i coniugi e i figli minorenni.

Art. 25

Lavoro dell'assistito

1 Gli organi dell'assistenza sociale sono tenuti a ricercare all'assistito disoccupato un lavoro adeguato alla sua preparazione o, in ogni caso, alle sue attitudini, perché possa essere dimesso in tutto o in parte dall'assistenza.

2 L'assistito è tenuto a svolgere il lavoro che gli è stato così procurato.

Art. 26

Forma delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali sono dirette o indirette, in danaro o in natura.

Art. 27

Assistenza a domicilio o in istituto

L'assistenza è garantita a domicilio riservato il collocamento in istituto quando circostanze personali o familiari lo richiedano.

Art. 28

Spese di collocamento

Le spese di permanenza in istituto sono a carico dello Stato, riservato il diritto di rimborso e di regresso di cui agli art. 33 e seguenti.

Art. 29

Modo di pagamento

I pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall'Autorità cantonale direttamente all'assistito o al suo rappresentante legale.

Art. 30

Modificazione, riduzione o soppressione delle prestazioni

a) In generale:

Le prestazioni assistenziali possono essere modificate o soppresse in ogni tempo in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle condizioni personali dell' assistito.

Art. 31

b) Casi particolari

1 Possono essere modificati in ogni tempo la natura, la forma o l'ampiezza delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza quando l'assistito sperpera le prestazioni assegnategli.

2 Riservate le norme degli art. 21 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o soppresse se l'assistito :

a) rifiuta un lavoro adeguato alla sua preparazione o alle sue attitudini ;

b) abbia indotto o induca in errore gli organi dell'assistenza con dichiarazioni erronee o incomplete.

Capo III - FINANZIAMENTO RIMBORSO E REGRESSO

Art. 32

Finanziamento

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di questa legge sono posti a carico del bilancio ordinario dello Stato, riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo le disposizioni che seguono

Art. 33

Obbligo di rimborso

a) In generale:

Chi dopo i vent'anni compiuti ha ottenuto prestazioni assistenziali è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempite, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.

Art. 34

b) Casi particolari

Chi ha ricevuto prestazioni assistenziali nelle condizioni previste dall'art. 21 è tenuto a rimborsarle integralmente non appena ciò sia possibile.

Art. 35

c) Esclusione

Non vi è obbligo di rimborso per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di venti anni compiuti.

Art. 36

d) Prestazioni ottenute illecitamente

L'assistito è tenuto al rimborso delle prestazioni ottenute in modo illecito, in special modo dissimulando le sue reali condizioni personali o finanziarie.

Art. 37

Regresso

1) Verso il coniuge:

Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi devono essere rimborsate allo Stato dall'altro, nella misura e alle condizioni alle quali lo stesso vi era obbligato secondo il Codice civile.

Art. 38

2) Verso altri parenti

a) In generale:

I parenti obbligati all'assistenza secondo l'art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell'art. 329 del Codice medesimo.

Art. 39

b) Protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza

1 Il diritto di regresso per le spese di cui all'art. 11 della legge per la protezione della maternità dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo

per le spese anticipate al minorenni di età tra i sedici e i venti anni compiuti.

2 Il diritto di regresso per le spese anticipate al minorenni di età inferiore ai 16 anni può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo in caso di colpa grave dei genitori.

Art. 40

3) Verso l'erede, il legatario o il donatario

L'erede, il legatario o il donatario che profittano dell'eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al «cuius» de rispettivamente al donatore.

Art. 41

Azione

a) Procedura applicabile:

1 Il diritto di rimborso o di regresso dev'essere fatto valere in primo luogo verso l'obbligato.

2 Se questi si rifiuta, l'Autorità cantonale provvede al recupero del credito mediante azione civile davanti al giudice ordinario, secondo la procedura prevista dalla legge per le cause di assistenza tra i parenti.

Art. 42

b) Prescrizione

L'azione di rimborso o di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

Art. 43

c) Rinuncia

L'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano

Art. 44

Ipoteca legale

a) Principio:

A garanzia del rimborso o del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell'assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.

Art. 45

b) Iscrizione

Perché sia valida, l'ipoteca dev'essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità.

Capo IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 46

Consiglio di Stato : compiti

a) In generale:

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza superiore nel campo dell'assistenza sociale.

Art. 47

b) In particolare

Il Consiglio di Stato è competente, in particolare:

a) a decidere il rimpatrio di uno straniero caduto a carico dell'assistenza sociale, in virtù dell'art. 9;

b) a decidere sulla concessione e il rimborso dei prestiti in virtù dell'art. 15;

c) a rinunciare al rimborso o al regresso giusta l'art. 43;

d) a stipulare convenzioni con Istituti.

Art. 48

Dipartimento : compiti

a) In generale:

1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (qui abbreviato: Dipartimento) è l'Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.

2 Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:

a) decide sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni;

- b) vigila sull'attività degli organi ad esso subordinati in materia d'assistenza;
- c) promuove le azioni di rimborso e di regresso, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza ed è l'Autorità competente a stare in giudizio, secondo l'articolo 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
- d) provvede allo studio delle cause dell'indigenza e dei mezzi atti a sopprimerle.

Art. 49

b) Coordinamento

Il Dipartimento provvede, d'intesa con i Dipartimenti interessati, al coordinamento delle attività assistenziali con quelle:

- a) dei servizi delle assicurazioni sociali;
- b) dei servizi della previdenza sociale;
- c) dei servizi preposti alle tutele e alla protezione dei minorenni;
- d) del patronato penale;
- e) degli enti privati aventi scopi assistenziali.

Art. 50

Conflitti di competenza

I conflitti di competenza tra i Dipartimenti sono decisi dal Consiglio di Stato, d'ufficio o a seguito di reclamo della parte interessata.

Art. 51

Municipio : compiti

a) In generale:

- 1 Il Municipio è, nel Comune, organo consultivo, di coordinamento e di indagine del Dipartimento e dei suoi servizi.
- 2 Nei suoi compiti si avvale dell'opera consultiva della Commissione comunale dell'assistenza.
- 3 Alla medesima può delegare le proprie competenze in questa specifica materia.

Art. 52

b) In particolare

Esso:

- a) propone agli organi cantonali dell'assistenza ogni provvedimento preventivo di natura generale o particolare;
- b) dà il suo avviso sulle domande di assistenza;
- c) propone agli organi cantonali le modificazioni che, a suo avviso, si giustificano secondo le condizioni finanziarie e generali degli assistiti o dei loro parenti aventi obblighi d'assistenza secondo il Codice civile;
- d) segnala agli organi cantonali ogni fatto o circostanza riguardante gli assistiti o che siano d'interesse secondo questa legge.

Art. 53

Commissione comunale dell'assistenza

a) Nomina e composizione:

- 1 In ogni Comune, il Municipio nomina ogni quattro anni, contemporaneamente alle altre Commissioni previste dalla legge organica comunale, una Commissione comunale dell'assistenza, composta da tre a sette membri.
- 2 Della Commissione deve far parte almeno un membro del Municipio; gli altri componenti devono essere scelti fra persone idonee.
- 3 Il Municipio designa il presidente della Commissione che, di regola, dev'essere municipale. Segretario della Commissione è il segretario comunale o altro impiegato del Comune.

Art. 54

b) Compiti

La Commissione comunale dell'assistenza svolge in generale tutte le mansioni affidatele dal Municipio. In particolare:

- a) riferisce, previa inchiesta, su tutte le domande di assistenza;
- b) vigila sull'uso che gli assistiti fanno delle sovvenzioni loro accordate;
- c) segnala tutti i fatti e le circostanze che riguardano gli assistiti.

Art. 55

c) Competenze particolari

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione dell'assistenza ha ampia facoltà d'indagine: a tale scopo essa può chiedere la collaborazione degli uffici cantonali e comunali e sentire il parere di persone particolarmente qualificate.

Art. 56

Commissione intercomunale dell'assistenza

a) Nomina e composizione:

1 Per due o più Comuni può essere istituita, d'intesa con i Municipi interessati, un'unica Commissione d'assistenza. In tal caso ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un membro del Municipio.

2 Ogni Municipio designa i propri delegati nella Commissione. La ripartizione dei seggi dev'essere fatta proporzionalmente al numero degli abitanti.

3 Il presidente, salvo accordo contrario, è designato dal Municipio del Comune più popoloso e, di regola, deve essere membro dell'Esecutivo comunale.

Art. 57

b) Compiti

1 La Commissione intercomunale dell'assistenza esercita le funzioni della Commissione comunale prevista da questa legge.

2 Essa riferisce al Municipio del Comune di domicilio dell'assistito.

Art. 58

Ripartizione dei compiti

Il regolamento d'applicazione della legge precisa l'organizzazione, segnatamente la ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento.

Capo V - PROCEDURA

Art. 59

Domanda

1 La domanda di prestazioni assistenziali dev'essere presentata per iscritto agli organi dell'assistenza sociale.

2 In casi urgenti la domanda può essere fatta anche verbalmente al Municipio o agli organi cantonali dell'assistenza.

3 Il richiedente può farsi rappresentare da una persona di sua fiducia.

Art. 60

Esame e decisione

1 Gli organi dell'assistenza sociale provvedono alla istruzione della domanda.

2 Il Dipartimento decide: la decisione, motivata, in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici, è notificata al richiedente o al suo rappresentante e al Municipio.

Art. 61

Decorrenza delle prestazioni

1 L'inizio delle prestazioni assistenziali decorre, di regola, dal giorno in cui il richiedente ne ha fatto domanda.

2 Il richiedente ha tuttavia diritto alle prestazioni, nei limiti stabiliti dal regolamento, a decorrere da sei mesi al massimo prima della domanda, se le circostanze o il suo particolare stato di bisogno lo giustificano.

Art. 62

Intervento d'ufficio

1 In particolari casi d'urgenza e di manifesto bisogno le prestazioni assistenziali possono essere accordate d'ufficio.

2 Di regola l'interessato dev'essere sentito.

Art. 63

Anticipi

1 In casi urgenti o di particolare bisogno dell'interessato gli organi dell'Assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

2 A richiesta degli stessi organi i Comuni sono tenuti a provvedere ad anticipi in denaro, rimborsabili entro breve termine dallo Stato.

Art. 64

Modificazione, riduzione o soppressione delle prestazioni

1 Se gli organi dell'assistenza sociale intendono proporre la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali accordate inizialmente, devono sentire l'assistito o il suo rappresentante e il Municipio.

2 Il Dipartimento decide: la decisione, motivata, in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici, è notificata all'assistito o al suo rappresentante e al Municipio.

Art. 65

Ricorsi

Contro la decisione del Dipartimento concernente la prestazione assistenziale l'interessato ha diritto di ricorso , nel termine di trenta giorni , al Consiglio di Stato , secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 66

Gratuità della procedura

Ogni atto procedurale in materia d' assistenza è gratuito ; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio , tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.

Art. 67

Obbligo di informazione

a) In generale:

1 Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre , a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell' assistenza l'accesso alla sua abitazione.

2 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità , ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio , rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 68

b) In particolare

1 L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale. Ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2 L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell' assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.

Art. 69

Penalità

1 L'assistito o chi , per favorire un assistito, avrà tratto in errore l'Autorità con dichiarazioni erronee, sarà punito con la multa fino a Fr. 5.000 ,-.

2 La multa è inflitta dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della procedura in materia di contravvenzioni, attribuite per il giudizio ad Autorità amministrative cantonali.

3 E' riservata l'azione penale contro l'assistito e i suoi complici.

Art. 70

Norme di applicazione

Il regolamento d' applicazione della legge stabilisce ogni ulteriore norma procedurale.

Capo VI - NORME FINALI, ABROGATIVE E TRANSITORIE

Art. 71

Modificazioni

a) Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e della adolescenza

L'art. 11 della legge per la protezione della maternità , dell' infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 11

Spese

Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli da 5 a 8 inclusi nella presente legge sono a carico dell' assistenza sociale nella misura in cui eccedono i mezzi dei genitori e dei figli , riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo la legge relativa.

Le spese di cui al primo capoverso sono anticipate dall' assistenza sociale.

Il rimpatrio previsto dalla legge sull' assistenza sociale non può essere fatto valere nei confronti di stranieri , assistiti in

virtù della presente legge , che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno due anni.

Art. 72

b) Legge sulla assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie

L' art. 49 della legge sull' assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 49

Pagamento delle quote e partecipazioni a spese

Le quote minime e le partecipazioni alle spese a carico delle persone soggette all' obbligo assicurativo e iscritte a casse malati pubbliche o private riconosciute sono assunte dall' assistenza sociale alle condizioni stabilite dalle norme della legge relativa.

Art. 73

c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza

1 Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficenza dell' 8 ottobre 1952 è modificato come segue:
«Legge sulle collette»

2 L'art. 6 , terzo capoverso della legge medesima è modificato come segue:

«L' autorizzazione è soggetta a una tassa dell' importo massimo di Fr. 50 ,->»

Art. 74

Norme abrogative

Sono abrogati:

- a) la legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 ;
- b) il secondo capoverso dell'art. 39 della legge di applicazione e complemento del 18 aprile 1911 del Codice civile svizzero ;
- c) l'art. 51 della legge sull' assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 ;
- d) l'art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell'8 ottobre 1952 ;
- e) ogni altra norma contraria o incompatibile.

Art. 75

Norme transitorie

a) Fondo cantonale per l'assistenza pubblica:

Il Fondo cantonale per l'assistenza pubblica costituito in conformità dell' art. 35 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 , in vigore fino al 31 dicembre 1966 , è mantenuto come Fondo di riserva. Esso può essere utilizzato , per fini assistenziali , solo per decisione del Gran Consiglio.

Art. 76

b) Destinazione del Fondo cantonale di beneficenza

La consistenza patrimoniale del Fondo cantonale di beneficenza di cui all' art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell' 8 ottobre 1952 , all' entrata in vigore della presente legge , è riversata integralmente al bilancio ordinario dello Stato.

Art. 77

c) Domande e ricorsi

1 Le norme di questa legge si applicano a tutte le domande di assistenza presentate dopo la sua entrata in vigore ; le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore salvo che la presente sia più favorevole agli interessati.

2 I ricorsi pendenti in materia d' assistenza sono istruiti e decisi conformemente alla legge sin qui in vigore e dall' Autorità finora competente ; i ricorsi presentati contro decisioni del Dipartimento , prese prima dell' entrata in vigore di questa legge , sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.

3 Le domande di sussidio al fondo cantonale di beneficenza non ancora decise all' entrata in vigore di questa legge sono trattate come domande d' assistenza.

Art. 78

Pubblicazione ed entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi entrata in vigore e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.